

TRIBUNALE DI TREVISO SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Bruno	CASCIARRI	Presidente rel.
dott. Alberto	VALLE	Giudice
dott. Andrea	CAMBI	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa promossa con ricorso ex art. 98 l.f., depositato in data 24-12-2013

DA

████████████████████

-OPPONENTE-

CONTRO


FALLIMENTO ██████████ SRL

-CONVENUTO OPPOSTO-

sentita la relazione del giudice del dott. Bruno Casciari, giudice delegato per la trattazione del procedimento;

rilevato che la ricorrente ██████████ ha impugnato l'esclusione dallo stato passivo del credito in via privilegiata di E. 43.620,00 per i canoni maturati dal maggio 2010 al febbraio 2012 dell'immobile di sua proprietà locato alla fallita (esclusi i canoni successivi al decreto di sequestro preventivo ex art. 321 cpc del 28-2-2012, che nominava custode e amministratore giudiziario il geom. ██████████);

rilevata che la ██████████ ha ocepito che il custode giudiziario può far propri i frutti e amministrare il bene a far data dal provvedimento di sequestro e non anteriormente;



Fallimenti e Società.it

rilevato che la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo geom. [REDACTED]

rilevato che il Fallimento costituendosi ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza di chiamata del terzo perché è onere del creditore impugnare il credito concorrente ex art. 98 LF e procedere alla notifica ex art. 99 LF e nel merito il difetto di legittimazione attiva della [REDACTED]

rilevato e ritenuto che:

- [REDACTED] non ha impugnato ai sensi dell'art. 98 III comma LF il provvedimento di ammissione allo stato passivo del credito richiesto dal geom. [REDACTED] quale custode giudiziale a titolo di canoni ante provvedimento di sequestro preventivo e si è limitata a proporre opposizione a norma dell'art. 98 I comma LF al provvedimento di esclusione dello stesso credito da lei vantato in qualità di proprietaria dell'immobile, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa del geom. [REDACTED];
- il geom. [REDACTED] era già stato ammesso al passivo per il credito reclamato dalla [REDACTED];
- nel caso di specie vi è un evidente conflitto di pretese da parte di due creditori che assumono di avere titolo per l'ammissione dello stesso credito dato dai canoni di locazione dell'immobile condotto dalla Fallita per il periodo ante sequestro preventivo;
- l'art. 98 III comma LF prevede lo specifico strumento dell'impugnazione per il creditore che intenda contestare la domanda di un creditore concorrente il cui credito è stato ammesso;

tale impugnazione sia condizione di ammissibilità dell'opposizione qualora si tratti di credito già ammesso al passivo, in ragione del carattere concorsuale

3

dell'accertamento del passivo che ha ad oggetto il diritto del creditore di partecipare al concorso nel contraddittorio con gli altri creditori, con il logico corollario che non possono aversi più ammissioni dello stesso credito in capo a più soggetti;

- nel caso di specie [redacted] non ha proceduto con l'impugnazione del credito del geom. [redacted] già ammesso e logicamente incompatibile con la sua pretesa, ma si è limitata a chiedere di essere autorizzata alla chiamata in causa;
- anche a voler riqualificare l'opposizione quale impugnazione del credito concorrente, la mancata notifica dell'atto al geom. [redacted] comporta l'inammissibilità del ricorso;
- all'inammissibilità dell'opposizione segue la condanna alle spese liquidate come in dispositivo;

PQM

I) dichiara l'inammissibilità del ricorso.

II) condanna l'opponente [redacted] al pagamento delle spese di lite a favore del Fallimento opposto che liquida in E. 3.500,00 oltre spese gen., cpa e iva

Deciso in Treviso il 17-4-2014

IL PRESIDENTE est.

Depositato in cancelleria

il 30 APR 2014

IL CANCELLIERE
Dott. Mariela LOPEZ

IL CANCELLIERE
Dott. Mariela LOPEZ